

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROSAPEPE ROBERTO

Seduta del 28/03/2018

FATTO

Il ricorrente deduce di avere stipulato un contratto di mutuo con l'intermediario resistente con interessi e costi superiori al tasso soglia anti usura, tenendo conto del tasso di mora e della illegittimità dell'ammortamento alla francese.

Nel presupposto dell'illegittimità degli addebiti operati dall'intermediario, insoddisfatto del riscontro ricevuto in sede di reclamo, il ricorrente si rivolge all'Arbitro chiedendo l'accertamento dell'applicazione di interessi superiori al tasso soglia e di irrogare le sanzioni ritenute idonee.

Costituitosi, l'intermediario deduce l'infondatezza del ricorso e conclude per il rigetto dello stesso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

In riferimento al superamento del tasso soglia del TEG deve rilevarsi che le deduzioni del ricorrente si basano sulla somma degli interessi corrispettivi con quelli di mora.

Aderendo al consolidato orientamento dell'Arbitro e della prevalente giurisprudenza, si osserva che, tenuto conto della differente funzione e natura dei due tipi di interesse, detto criterio di calcolo non è legittimo.

Giova al riguardo ricordare che la metodologia di calcolo del TEG è esposta nelle Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009, che al punto C4 indicano oneri e spese

inclusi nel calcolo del TEG. Tra questi non rientrano gli interessi di mora perché, come precisato dalla stessa Banca d'Italia nei "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" del luglio 2013, gli interessi di mora non sono dovuti al momento della erogazione del prestito ma solo a seguito dell'inadempimento del cliente.

Il che non esclude naturalmente la valutazione della eventuale usurarietà anche degli interessi di mora; valutazione che, tuttavia, non è oggetto della domanda del ricorrente.

Deve pure aggiungersi che tenendo conto dell'orientamento ora citato il TEG del contratto, secondo gli accertamenti compiuti dalla segreteria tecnica, è pari al 4,58% (compresi gli oneri assicurativi), ben al di sotto del tasso soglia del periodo, pari al 7,98%.

Né fondata è la pretesa illegittimità del piano di ammortamento alla francese, di cui si parla peraltro nella sola perizia allegata dal ricorrente.

Ancora una volta aderendo al consolidato orientamento dell'Arbitro e della giurisprudenza deve sottolinearsi che detto piano di ammortamento, caratterizzato da rate di rimborso costanti in cui la quota capitale è crescente e viceversa quella degli interessi decresce, non dà luogo ad un effetto anatocistico perché la più lenta riduzione del debito residuo non è conseguenza della violazione dell'art. 1283 c.c. e della applicazione di interessi composti, ma della diversa costruzione della rata, con prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi prima che al capitale, in applicazione peraltro di quanto dispone l'art. 1194 c.c. (in tal senso cfr. tra le tante ABF Napoli, 4082/2016; Trib. Milano, 30.10.2013; Trib. Padova, 23.2.2009; Trib. Verona, 24.3.2015).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO